

(ESTRATTO DALLA) Legge del 24/11/2006 n. 286

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
(Pubblicato in G.U. n. 277 del 28/11/2006 - supplemento ordinario)
(in vigore dal 29/11/2006)

art. 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2.

9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:

"Art. 48-bis. - (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1".



(ESTRATTO DALLA) CIRCOLARE N. 1/E

Roma, 19 gennaio 2007

OGGETTO: Decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 – Primi chiarimenti

6.4 Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Il comma 9 ha introdotto l'articolo 48-bis) nel titolo II (riscossione coattiva) capo I (disposizioni generali) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

La norma impone alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare, anche in via telematica, prima di effettuare un pagamento a qualunque titolo per un importo superiore a diecimila euro, “... *se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo*”. Se si verifica tale ipotesi, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente capitale pubblico non possono procedere al pagamento e devono segnalare tale circostanza all'agente della riscossione competente per territorio affinché provveda all'esercizio delle attività di riscossione.

Le concrete modalità applicative della norma saranno individuate da un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.